

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

10.

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 MAGGIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		BADINI CONFALONIERI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	70, 72
PRESIDENTE	64	SERRENTINO	72
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		TANTALO, <i>Relatore</i>	68, 70
Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 29 settembre 1970, n. 70/451/CEE, relativa alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate di produzione di film (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (2065)	64	TRIVA	69, 70, 72
PRESIDENTE	64, 66, 67, 68	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
ALFANO	68	Interventi finanziari a favore delle attività musicali (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (2134)	72
BADINI CONFALONIERI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	66, 67, 68	PRESIDENTE	72, 73, 74
DE SABBATA	64, 67, 68	BADINI CONFALONIERI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	73
MARCHETTI, <i>Relatore</i>	64, 66, 67, 68	TANTALO, <i>Relatore</i>	72
SERRENTINO	65	TRIVA	72, 74
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Votazione segreta:	
Interventi finanziari a favore delle attività di prosa (1533)	68	PRESIDENTE	74
PRESIDENTE	68, 69, 71, 72		
ALFANO	71, 72		

La seduta comincia alle 9,50.

BOLDRIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, comma quarto, del regolamento i deputati: Magnani Noya Maria, Corà, Sboarina, Ferri Mario, Boffardi Ines sostituiscono rispettivamente i deputati: Lauricella, D'Arezzo, Drago, Artali, Zamberletti.

Discussione del disegno di legge: Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 29 settembre 1970, n. 70/451/CEE, relativa alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate di produzione di film (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2065).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 29 settembre 1970, n. 10.451.CEE, relativa alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate di produzione di film ». Il disegno di legge è stato già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Marchetti ha facoltà di svolgere la relazione.

MARCHETTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge concerne l'applicazione di norme comunitarie in materia di cinematografia, norme che furono emanate, il 29 settembre 1970. Come al solito il Governo ha tardato quasi due anni a presentare questo provvedimento al Senato, così come del resto accadde quasi sempre quando si deve procedere alla ratifica di accordi, direttive, suggerimenti e regolamentazioni della CEE. Infatti, il provvedimento fu presentato al Senato il 23 settembre 1972, e fu da questo approvato nella seduta dell'11 aprile 1973; noi siamo qui oggi per far sì che l'*iter* venga concluso.

Il problema di questi ritardi, che si verificano nella ratifica degli accordi internazionali, è stato affrontato anche in sede di Commissione esteri, e tutti i gruppi hanno criticato il ritardo con il quale questi provvedimenti vengono presentati ed approvati. Dobbiamo riconoscere che siamo sempre gli ultimi nella ratifica: e questo ci viene contestato abbastanza regolarmente. Le procedure che vengono seguite fanno pensare che si debba quasi ratificare la « Triplice Alleanza », per-

ché sembra che siano necessarie, oggi come allora, una sessantina di opinioni e di pareri di vari Ministeri e uffici.

Sarebbe, quindi, opportuna una iniziativa legislativa per semplificare queste procedure, onde evitare che si possa essere esposti a pregiudizi e a gravi danni. Tanto per rimanere in argomento, i nostri produttori cinematografici sono minacciati di ritorsioni da parte delle altre nazioni. Ho sollevato questo problema del ritardo nella ratifica di provvedimenti di questo genere, perché il rappresentante del Governo ne prenda atto; i due rami del Parlamento invece hanno sempre dato il loro pieno contributo per accelerare queste procedure.

Il problema, dal punto di vista del merito, è abbastanza semplificato, si tratta, come detto nel testo, di direttive che si riferiscono alla libertà di stabilimento, uno dei più importanti impegni, con quello della libera circolazione di persone e di capitali, dei trattati istitutivi di Roma. La libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate di produzione di film a uguali condizioni per tutti i produttori CEE. Questo provvedimento non tocca il problema della libertà di espressione artistica e non ha alcun scopo di censura: riguarda soltanto questioni di carattere economico.

Il gruppo comunista al Senato ha sollevato alcune obiezioni e preoccupazioni del genere. Esse, perciò, non riguardavano le direttive contenute in questo provvedimento. Questa direttiva riguarda solamente il campo della produzione in Italia e quindi l'uguaglianza dei produttori del mercato comunale in relazione alle leggi che prevedono premi, contributi sugli incassi, programmazione obbligatoria, coproduzione, dichiarazione di nazionalità. Si tratta in sostanza di un fatto tecnico che non investe in nessun modo il settore della censura e quindi la libera espressione cinematografica.

Sollecito quindi la Commissione ad approvare il provvedimento in esame, soprattutto per non pregiudicare la situazione degli stessi produttori italiani che potrebbero subire delle ritorsioni che si tradurrebbero in danno per la nostra economia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

DE SABBATA. Ci troviamo di fronte ad una iniziativa comunitaria che certamente deve essere applicata, ma tenendo conto delle esigenze dei vari Stati.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1973

Mi sembra inoltre molto singolare che una Commissione sia chiamata ad approvare una direttiva comunitaria senza avere a disposizione il testo della direttiva medesima.

Data la brevità del tempo trascorso da quando è stato messo all'ordine del giorno il provvedimento in esame non sono riuscito a trovare il testo della direttiva in questione. Debbo rilevare inoltre che lo stesso testo del provvedimento appare abbastanza oscuro: vi è infatti incoerenza tra il titolo del provvedimento e le disposizioni dei vari articoli. Non si comprende, per esempio, se alcune disposizioni attualmente in vigore, relative alla prescrizione di nazionalità, continueranno ad avere efficacia; in sostanza il requisito della nazionalità italiana deve intendersi sostituito con quello della nazionalità dei paesi della CEE? Vi è per lo meno un dubbio a questo proposito che andrebbe chiarito con una nuova formulazione dell'articolo 1. Se ho ben capito, da quanto ha detto il relatore, lo scopo del disegno di legge sarebbe quello di estendere il diritto di libertà di stabilimento e le disposizioni della legge n. 1213 del 1965 solo ai produttori, di nazionalità non italiana, residenti in Italia. A questo proposito, ritengo che si dovrebbe chiarire che la normativa generale della legge è estesa a condizione che le rispettive prescrizioni siano osservate.

Il testo, in questo senso, dovrebbe essere diverso; inoltre, non si può trascurare il fatto che, nell'attuare queste direttive rispetto a tutte quelle previste nel Trattato di Roma — non tutte ancora attuate —, il nostro paese conceda più di quanto possa invece ricevere. Si parla di condizioni di reciprocità, ma non dobbiamo dimenticare che il nostro paese ha l'industria cinematografica più evoluta, rispetto agli altri paesi europei; pertanto, i produttori stranieri si troveranno favoriti, quando verranno ad operare nel nostro paese, rispetto al produttore italiano che vada a lavorare all'estero.

La condizioni di reciprocità non può riguardare un solo aspetto, ed andare solo a vantaggio degli altri paesi della Comunità. Mi pare che sarebbe opportuno fare una rapida valutazione delle condizioni esistenti negli altri paesi e constatare se queste condizioni di reciprocità siano davvero sostanziali. Ritengo, inoltre, che sarebbe opportuno precisare quanto meno (fermo rimanendo un nostro atteggiamento contrario o comunque di riserva) che le disposizioni riguardano soltanto i produttori, mentre per tutti gli altri operatori (attori, tecnici, eccetera) continuano ad essere applicate le norme di cui

all'articolo 4, che riguardano la nazionalità italiana degli attori, dei tecnici e degli operatori del settore.

È necessario essere precisi in questo campo; non dimentichiamo che la legge n. 1213 del 1965, all'articolo 19, ultimo comma, precisa che le disposizioni di cui ai precedenti commi vengono applicate nei confronti di quei paesi dove non esistono limitazioni all'importazione di film italiani.

Ritengo che una precisazione debba essere fatta, nel senso che si dovrebbe stabilire fatta, nel senso che si dovrebbe stabilire che queste disposizioni si applicano soltanto a produttori di paesi dove sono applicate le stesse norme nei confronti dei produttori di nazionalità italiana. Comunque, prima di presentare degli emendamenti in questo senso, desidererei dei chiarimenti dal relatore ed, eventualmente, dall'onorevole ministro.

SERRENTINO. Vorrei riprendere un momento il discorso dell'onorevole De Sabbata in riferimento alla legge n. 1213 del 1965. È chiaro che l'articolo 1 di questo provvedimento sostituisce le norme italiane con quelle di paese appartenente alla CEE; quando si dice che sono estese le previsioni normative per i produttori italiani anche nei confronti dei produttori stranieri appartenenti a Stati membri delle Comunità europee, automaticamente viene estesa la parità dei diritti e stabilito uguale trattamento agli effetti fiscali.

Del resto, dobbiamo tener presente, che tutta la legislazione commerciale ed industriale, agli effetti del trattamento sui mercati di determinate merci, deve rispettare determinate esigenze, per esempio, di carattere sanitario. Noi, infatti, non permettiamo il commercio di alcuni prodotti alimentari tedeschi che subiscono dei particolari trattamenti chimici, cosa che del resto fa anche la Germania nei confronti di alcuni nostri prodotti. Sono leggi che debbono essere armonizzate e che rimangono motivi di carattere secondario che non incidono nella globalità dei traffici. Altrettanto si potrebbe dire della materia in questione.

Qui si tratta di reciprocità agli effetti di benefici vari e di possibilità di produzione. Per quanto riguarda l'aspetto fiscale si deve dire che ogni paese della comunità ha un tipo diverso di imposizione fiscale; il primo passo verso l'uniformità è stato l'introduzione della imposta sul valore aggiunto. Il produttore straniero che ottiene dei servizi nel nostro paese, si sottopone alla nostra legge fiscale.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1973

In questo senso non mi pare che le critiche mosse alla impostazione dell'articolato del provvedimento siano accettabili.

Il provvedimento inoltre riguarda direttamente la nostra bilancia dei pagamenti in quanto le nostre produzioni cinematografiche vengono esportate in misure maggiore di quanto vengono importate altre produzioni straniere. In sostanza, quindi, il provvedimento tenderebbe a potenziare la nostra produzione e quindi la nostra bilancia commerciale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MARCHETTI, Relatore. È da tenere presente che le direttive comunitarie sono obbligatorie per tutti gli stati membri. È chiaro che nel momento in cui viene adottata una norma ci possono essere delle difformità tra i vari paesi, per cui è necessario porre il produttore straniero nelle stesse condizioni di quello italiano.

Non dimentichiamo che è preliminare la direttiva che obbliga di adottare la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate di produzione di film. Non è possibile attendere, per adottare una qualsiasi iniziativa comunitaria, di aver adeguato la legislazione di tutti gli Stati membri. È necessario che la direttiva di cui stiamo parlando venga subito adottata in modo che i produttori stranieri siano sullo stesso piano di quelli italiani. All'estero cioè, nei paesi aderenti alla CEE, poco importa quali possano essere i premi, le integrazioni, le agevolazioni fiscali, eccetera, che vengono concessi, purché vi sia la parità di condizioni coi produttori di quei paesi. L'armonizzazione delle varie norme avverrà con il tempo: far precedere l'armonizzazione di norme di carattere economico e fiscale all'applicazione di queste direttive, significa attendere degli anni, forse il 2000. Solo i redditi prodotti all'estero per ora hanno diritto ad una reciprocità di trattamento: abbiamo già approvato altri provvedimenti che stabiliscono questo principio.

Per quanto riguarda il requisito della nazionalità debbo dire che per i vari paesi della CEE esistono certificazioni diverse. Basterà quindi una dichiarazione con giuramento per sostituire qualsiasi certificato previsto dalle singole legislazioni nazionali; questo è il principio a cui si rifà il provvedimento in esame.

Per quanto riguarda il principio della completa reciprocità occorre, ripeto, sottolineare che il diritto di libertà di stabilimento viene prima della armonizzazione delle singole legislazioni dei vari paesi della CEE.

BADINI CONFALONIERI, Ministro del turismo e dello spettacolo. Desidero anzitutto invitare la Commissione a voler approvare questo disegno di legge, relativo alla applicazione di una direttiva della CEE.

Il disegno di legge discende logicamente dalla applicazione del Trattato di Roma del 25 marzo del 1957 poiché uno dei punti basilari di tale Trattato era proprio quello relativo alla libertà di stabilimento. Bisogna anche rilevare che noi italiani in genere siamo gli ultimi ad applicare quelli che pure sono obblighi giuridici che derivano direttamente dal Trattato di Roma e questo non è certo un vanto né del Governo né del Parlamento. Si tratta di un obbligo giuridico che va al di là di una semplice reciprocità; ci troviamo qui su un piano di piena parità giuridica per i produttori dei nove paesi della CEE.

L'osservazione fatta dall'onorevole De Sabbata circa la sostituzione del requisito di nazionalità italiana con quello di nazionalità dei nove paesi aderenti alla CEE è esatta.

DE SABBATA. Si deve intendere anche per gli attori?

BADINI CONFALONIERI, Ministro del turismo e dello spettacolo. Per tutti perché deriva dal principio del diritto di libertà di stabilimento.

Attualmente l'Italia è il paese che produce in misura maggiore films che vengono proiettati in tutta l'area della CEE. Siamo proprio noi italiani che abbiamo un interesse peculiare affinché queste norme entrino in funzione, perché è anche attraverso la nostra produzione che evitiamo la possibilità di ritorsioni ed abbiamo la possibilità di far proiettare i nostri film in condizioni di assoluta parità con quelli di produttori stranieri. Non dobbiamo, quindi, parlare di reciprocità che continua ad esistere con i paesi che non fanno parte della Comunità.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Ai produttori cinematografici che abbiano la cittadinanza, se persone fisiche, o la na-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1973

zionalità, se persone giuridiche, degli altri Stati membri delle Comunità europee, sono estese le previsioni normative per i produttori che abbiano la cittadinanza o la nazionalità italiana di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, di seguito specificate: articolo 4, secondo comma; articolo 10, secondo comma; articolo 14, secondo comma; articolo 19, secondo e quarto comma; articolo 20, ultimo comma; articolo 22, primo comma; articolo 23, primo comma.

L'onorevole De Sabbata ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, di seguito specificate », *con le altre:* « di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, salva l'applicazione delle norme di seguito specificate ».

DE SABBATA. Questo emendamento è la conseguenza delle osservazioni fatte nel corso della discussione generale sul disegno di legge, in quanto le condizioni previste dall'articolo 4, secondo comma, dall'articolo 10, secondo comma, dall'articolo 14 secondo comma dall'articolo 19 secondo e quarto comma, dall'articolo 20 ultimo comma, dall'articolo 22 primo comma e dall'articolo 23 primo comma, sembrano sostituire la nazionalità non solo per quanto riguarda i produttori, ma anche per tutti gli altri operatori del settore, benché nella relazione che accompagna il disegno di legge si parli di direttive che non riguardano le attività dei collaboratori diretti dei produttori, come gli autori nei ruoli principali, i tecnici, gli sceneggiatori, eccetera. Il relatore e il ministro, invece, hanno fatto intendere che queste direttive riguardano anche queste persone, come d'altronde si può evincere dal testo del provvedimento.

Ritengo, quindi, che il testo vada emendato per risultare coerente con quanto esposto nella relazione governativa. Questo è il senso del mio emendamento nel quale si dice che ai produttori indicati nel testo sono estese le disposizioni normative della legge n. 1213, salvo l'applicazione di norme specifiche per quanto riguarda la nazionalità dei collaboratori dei produttori e degli imprenditori.

MARCHETTI, *Relatore*. Desidero precisare che tutti gli articoli e i commi citati dal collega riguardano soltanto il trattamento riservato ai produttori; ritengo, quindi, l'emendamento presentato del tutto pleonastico.

DE SABBATA. A me è sembrato che il ministro avesse detto cose diverse.

BADINI CONFALONIERI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il problema riguarda le imprese: già oggi sono in essere delle coproduzioni, che vanno intensificandosi. Esisteva, quindi, un problema in quanto occorreva determinarne le caratteristiche, cioè una partecipazione di maggioranza — sempre per quanto riguardava le imprese italiane — nei confronti di partecipazioni di altri paesi. Tutto ciò è stato modificato: in questo campo alla nazionalità italiana si sostituisce quella di paese membro della Comunità.

Anche a me piace, come del resto al relatore, di non avere sotto mano le direttive comunitarie di cui stiamo parlando, ma all'applicazione di queste non si fa riferimento negli articoli, bensì il riferimento e soltanto a quegli articoli della legge n. 1213 che vengono modificati. Le modifiche riguardano una situazione di parità nella quale vengono messe le imprese, che desiderano produrre in Italia, e quelle italiane che vogliono andare a produrre all'estero.

Desidero anche ricordare che al Senato i socialisti non hanno fatto osservazioni, ed hanno votato a favore; ma anche i comunisti, che si sono astenuti, non hanno fatto obiezioni in quanto la dizione era chiara.

Ecco perché sono contrario all'emendamento presentato dall'onorevole De Sabbata, emendamento la cui approvazione non farebbe altro che ritardare la conclusione dello iter di questo provvedimento e l'applicazione di questi obblighi comunitari.

DE SABBATA. Debbo insistere perché il mio emendamento venga posto in votazione anche perché, contrariamente a quanto hanno affermato il relatore e il rappresentante del Governo, non lo ritengo assolutamente pleonastico, anche per quanto riportato nell'articolo 10 la cui norma è fondamentalmente inscindibile e da riferirsi a tutti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato all'articolo 1 dall'onorevole De Sabbata, non accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1973

Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

I certificati di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, dell'articolo 22, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono sostituiti, per i produttori degli altri Stati membri delle Comunità europee, da analoghi documenti rilasciati dalle competenti autorità degli Stati stessi o da dichiarazioni giurate che abbiano in questi Stati valore sostitutivo.

(È approvato).

L'onorevole De Sabbata ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo 2-bis:

« Le norme di cui alla presente legge si applicano ai produttori di nazionalità o cittadinanza dei paesi che applicano le stesse equiparazioni ».

DE SABBATA. Il Ministro Badini Confalonieri si è espresso a favore della clausola di reciprocità: a me sembra quanto mai necessario applicare questa clausola.

MARCHETTI, *Relatore*. In linea di principio non si tratta di un emendamento errato. Sono contrario però a questa modifica che farebbe solo ritardare l'approvazione del provvedimento con conseguenze notevolissime per la produzione italiana e con il rischio di ritorsioni nei confronti dei produttori italiani.

In pratica il danno che l'emendamento vorrebbe eliminare, diventerebbe ancora più grave. Pur riconoscendo, ancora una volta, che le varie legislazioni nazionali dovranno essere armonizzate, esprimo parere contrario all'emendamento De Sabbata.

BADINI CONFALONIERI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Sono contrario all'introduzione di questa modifica per le ragioni già espresse dal relatore. L'emendamento, inoltre, darebbe luogo a difficoltà di ordine giuridico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Sabbata, aggiuntivo dell'articolo 2-bis, non accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALFANO. Dichiaro che voterò a favore di questo articolo e dell'intero provvedimento, che rappresenta un ulteriore passo per l'unificazione europea.

DE SABBATA. Il gruppo comunista insiste sulle osservazioni già avanzate e si dichiara contrario a questo disegno di legge.

Con questo provvedimento si porta il mercato italiano in un ambito non sufficientemente tutelato. Inoltre la non chiara dizione degli articolati potrà dar luogo ad interpretazioni negative specialmente per quanto riguarda la clausola di reciprocità, con la creazione di squilibri all'interno dell'ambito europeo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Interventi finanziari a favore delle attività di prosa (1533).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interventi finanziari a favore delle attività di prosa ».

L'onorevole Tantalo ha facoltà di svolgere la relazione.

TANTALO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, vorrei ricordare brevemente che la relazione su questo disegno di legge fu già svolta in sede referente, dove si arrivò persino alla votazione degli articoli del provvedimento e furono rimossi gli ostacoli e le difficoltà che si frapponevano ad un suo esame in sede legislativa.

Pertanto, in questa sede, ritengo di poter omettere di ripetere la relazione già fatta; mi limiterò soltanto ad invitare i componenti della Commissione ad approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1973

TRIVA. In un certo senso concordo con quanto detto dal relatore; la discussione generale è già stata fatta, anche se in sede referente, ed è compito delle Commissioni cercare di muoversi con una certa speditezza. Vorrei soltanto precisare alcune cose. La prima è che all'emendamento che già presentai all'articolo 2 in sede referente e che fu approvato deve essere integrato aggiungendo un riferimento ai gruppi teatrali cooperativi che nella formulazione iniziale dell'emendamento, ritenevo potessero essere compresi nelle associazioni culturali.

Una seconda questione riguarda la concessione dei contributi a favore di attività teatrali; le attività teatrali sono disciplinate sostanzialmente da una legge di finanziamento, ma i criteri per la concessione dei contributi vengono dettati annualmente con una circolare del Ministro del turismo e dello spettacolo.

In altra sede ebbi occasione di richiamare l'attenzione dell'onorevole rappresentante del Governo su alcune anomalie esistenti nella circolare dell'anno scorso; il sottosegretario Speranza precisò che concordava con quanto da me precisato e che ne avrebbe preso buona nota. Ritengo, quindi, che la circolare ministeriale debba essere variata, anche perché la correzione si pone come una esigenza fondamentale anche in relazione alla avvenuta approvazione sia pure in sede referente del mio emendamento all'articolo 2.

Vi sono alcune questioni, riportate nella circolare, che lasciano veramente perplessi. Noi abbiamo indicato i principi e i punti di riferimento per l'emanazione di questa circolare; ora, invece, sembra che essa assuma quasi la veste di un decreto ministeriale che si fonda sulle opinioni del ministro in carica o, addirittura, di alcuni direttori generali del ministero.

Esiste nella circolare ministeriale una questione assolutamente enorme; si dice, infatti, in essa che ai fini dell'erogazione del contributo sono presi in considerazione solamente quelle rappresentazioni che avvengono in luoghi pubblici o aperti al pubblico nei quali si possono accedere regolarmente mediante il pagamento del prezzo di un biglietto.

Ritengo che questa norma costituisca una punizione nei confronti delle attività teatrali che vengono svolte da gruppi spontanei, i quali, come a tutti noto, non sempre svolgono le loro attività in locali che abbiano i requisiti di agibilità teatrale. Molte volte queste attività sono svolte in impianti che le avvi-

cinano ad attività di tipo circolistico, con tessere per i soci, eccetera.

Stabilire, quindi, con la circolare annuale una norma di questo genere significa dare a queste attività un colpo mortale. Pertanto, onde evitare di condizionare l'iter procedurale di questo provvedimento, mi sono permesso di presentare un ordine del giorno nel quale sino riportate le osservazioni che mi sono permesso di fare.

Un'altra norma che non mi sembra coerente con l'ultimo comma dell'articolo 1, anche se mi rendo conto che è necessaria una certa disciplina, è quella che stabilisce che la concessione dei contributi per le produzioni drammatiche nazionali ha luogo a condizione che la media degli incassi lorda, realizzata per le novità, non sia inferiore alle 75 mila lire.

Come ho detto, mi rendo conto della necessità di fissare alcuni criteri e di non concedere il contributo a quelle rappresentazioni che interessano soltanto i protagonisti e pochi intimi.

Vorrei invitare l'onorevole Ministro a riconsiderare le scelte fatte. Accade spesso che i primi passi di una compagnia teatrale vengano fatti in sale che hanno una capienza di appena 100 posti e che anche quando sono completamente piene, con un ingresso che costa 500 lire a biglietto, non fanno certo raggiungere la cifra minimo di cui si parlava.

Un'altra questione che vorrei sottolineare è quella relativa al ruolo dell'ETI. Per legge istitutiva l'ETI non ha funzioni di coordinamento, mentre nella realtà tale funzione è pienamente esercitata. Se l'ETI dà il certificato di buona condotta a talune iniziative vengono concessi i contributi, che sono negati, invece, in mancanza di tale certificato. Non riteniamo che questa debba essere la strada da seguire e sollecitiamo quindi il Governo a togliere tale funzione all'ETI.

Per quanto riguarda i teatri degli enti locali noi siamo per la concessione dei contributi anche ai teatri degli enti locali che si trovano in regioni nel cui capoluogo esiste un teatro stabile. È inaccettabile che comuni come Mantova o Cremona non possano assumere iniziative teatrali perché nel capoluogo esiste un teatro stabile. Sono convinto che questa non può essere la volontà del Governo.

Sui temi che ho affrontati mi riservo di presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

TANTALO, *Relatore*. Ferme restando le considerazioni del collega Triva mi pare di poter rilevare una adesione di fondo al disegno di legge in questione.

Circa la estensione della priorità nella concessione dei contributi ai gruppi teatrali cooperativi personalmente potrei concordare con la tesi del collega Triva. Comunque su questo punto mi rimetto al Governo.

BADINI CONFALONIERI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Avevo avuto modo di ascoltare, fuori di questa Commissione, le osservazioni fatte dall'onorevole Triva. Del resto io stesso ho ricevuto una delegazione in rappresentanza dei teatri cooperativistici.

Debbo dire che su alcuni punti sono pienamente d'accordo con quanto affermato dall'onorevole Triva, su altri invece non concordo.

Preferisco parlare prima delle difficoltà, in quanto sono proprio queste che non mi consentono di accettare l'ordine del giorno preannunciato dall'onorevole Triva, salvo accoglierlo come raccomandazione, nel qual caso i principi in esso contenuti — a parte i termini con cui sono espressi — possono, nella sostanza, trovarci consenzienti.

Accetto la modifica che riguarda i teatri corporativistici, come locali pubblici in cui si possa assistere liberamente ad uno spettacolo con l'acquisto di regolare biglietto di ingresso; devo dire che la commissione da me ricevuta nei giorni scorsi mi ha assicurato che, anche laddove si rilasciano tessere, si vendono anche regolari biglietti d'ingresso.

Per quanto concerne il problema dell'agibilità dei locali, il problema rientra nella competenza del Ministero dell'interno che deve occuparsene per ragioni di ordine pubblico, inerenti alla sicurezza degli spettatori, che devono essere tutelati in caso di incendio, infortunio, eccetera, ed io non posso certo, a titolo personale, trascurare una norma di tanta importanza...

TRIVA. Non mi faccia pensare che questa norma è dettata dal fatto che Dario Fo ha fatto uscire parecchi poliziotti dai locali in cui stava dando spettacolo, poiché si trattava di sale destinate a soci di circolo!

BADINI CONFALONIERI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il contributo dello Stato va dato solo a favore di spettacoli che si svolgono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, cioè luoghi nei quali tutti i cittadini italiani, senza discriminazione, hanno diritto di accedere. quando si vuole avere la

libertà di dare spettacolo a ristrette élites non si può chiedere allo Stato di intervenire a favore di pochi con il denaro di tutti. Mi pare che si tratti di un principio tanto evidente, che anche l'onorevole Triva non potrà che essere d'accordo con me, a questo proposito.

TRIVA. Vorrei piuttosto che ella mi citasse la disposizione che stabilisce tassativamente che i contributi vengono dati solo a queste condizioni.

BADINI CONFALONIERI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Nella legge n. 1213 sulle attività teatrali ella troverà facilmente tali disposizioni.

Volevo poi fare un'osservazione circa l'impegno che si chiede al Governo, ad adeguare le norme i criteri per l'assegnazione dei contributi per il teatro di prosa ai principi affermati dall'ultimo comma del secondo articolo del disegno di legge in discussione ed a modificare di conseguenza la circolare ministeriale in materia, che si dice emanata l'anno scorso: non esiste alcuna circolare, onorevole Triva, come ho già detto, del resto, qualche giorno fa nel corso di una conversazione cui era presente anche l'onorevole Boldrini, e come ho ripetuto al gruppo di cui facevano parte Maraini e Betti. Esiste una bozza di circolare, in data 3 maggio, che è poi stata sottoposta alla commissione centrale del teatro, che ha fatto su di essa alcune osservazioni: come ripeto, però, non è stata finora emanata alcuna circolare in proposito. Aggiungo — e con questo rispondo ad un'altra sua osservazione, onorevole Triva — che l'ho pregato di volermi esporre per iscritto tutte le sue considerazioni sull'argomento, ed analoga preghiera ho rivolto alla commissione che rappresentava quei gruppi spontanei che le stanno particolarmente a cuore, la quale non avrebbe avuto altro da fare che presentarmi, a sua volta, delle osservazioni, che avrei sottoposto alla commissione centrale per il teatro prima di emanare la circolare in questione.

Per quanto concerne poi il vincolo di coordinamento dell'ETI, sono d'accordo sul fatto di non includere una disposizione specifica che riguardi tale coordinamento, e ciò perché non sarò proprio io ad introdurre un principio di nazionalizzazione: sono anzi favorevole a lasciare liberi produttori ed attori di dare espansione, con la loro libera iniziativa e capacità, al teatro italiano.

Un'altra questione affrontata è quella del vincolo delle 75 mila lire di minimo incasso

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1973

giornaliero. Ora, pur comprendendo delle situazioni particolari (come quella, onorevole Triva, di un teatro che le sta particolarmente a cuore, nella sua città dell'Emilia, il quale, avendo una capienza di 100 posti e un biglietto d'ingresso che costa 500 lire non raggiunge mai tale cifra minima, nemmeno a teatro esaurito), non posso abolire una cifra minima di incasso giornaliero, proprio per evitare un certo tipo di truffa che tutti condanniamo, che cioè si dica che si è realizzata una certa rappresentazione teatrale, mentre di fatto non è avvenuta. Credo comunque che tale cifra minima non debba essere stabilita rigidamente per ogni caso, ma vada anche adeguata al complesso delle sale: su questo punto, onorevole Triva, si potrebbe raggiungere un accordo, e del resto ella ha anche a sua disposizione, come ogni altro parlamentare, i mezzi (interrogazioni, interpellanze, mozioni) per far valere i suoi diritti e le sue legittime aspettative, qualora l'emananda circolare non venisse incontro ai suoi desideri.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni ad integrazione del fondo di lire 1 miliardo assegnato, per le manifestazioni teatrali di prosa dell'anno 1972, con l'articolo 1 della legge 9 marzo 1971, n. 126.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

A decorrere dall'esercizio 1973, per il sovvenzionamento delle manifestazioni teatrali di prosa, è stanziata annualmente in bilancio la somma di lire 4 miliardi, nella quale resta assorbita la quota pari a un terzo del fondo del 6 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, già integrata con l'articolo 1 della legge 9 marzo 1971, n. 126.

Gli onorevoli Triva, De Sabbata e Flaminio hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine dell'articolo aggiungere:

« Per la concessione dei contributi dovranno essere tenute in particolare conside-

razione le richieste dei teatri a gestione pubblica, degli organismi teatrali costituiti fra Enti locali o dalle Regioni, degli Enti teatrali e le iniziative destinate alla diffusione del teatro e della cultura teatrale organizzate da istituti universitari, da comitati e associazioni culturali e di categoria, dai complessi di sperimentazione teatrale e dai gruppi teatrali cooperativi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con l'emendamento aggiuntivo testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 del disegno di legge:

ART. 3.

All'onere di lire 500 milioni di cui al precedente articolo 1 e a quello di lire 1.772.161.000 di cui all'articolo 2 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ALFANO. Prendo la parola per ribadire due considerazioni. La prima riguarda il fatto che debbo dissentire da quanto affermato dal relatore, e cioè che si tratta soltanto di una legge finanziaria; sono d'accordo che si tratta di una legge finanziaria, ma essa determina anche i criteri di valutazione e di distribuzione dei fondi. La seconda è una critica rivolta all'onorevole ministro il quale, mentre è sensibile alle richieste avanzate dai gruppi teatrali cooperativi, nulla fa per il nostro antico teatro tradizionale.

Abbiamo auspicato una discussione su questo settore, il Governo ci ha dato assicurazioni in proposito, ma l'onorevole ministro non ci ha mai fatto conoscere il suo pensiero in merito a quelli che possono essere i criteri informativi in questo settore.

Queste sono le considerazioni che volevo fare, anche se, in verità, ve ne sarebbero moltissime altre che risparmio agli onorevoli colleghi della Commissione. Lo stesso relatore, infatti, ha riconosciuto che il settore è sostenuto con mezzi inadeguati; per quale motivo, allora, non viene approntata una legge di carattere generale? La stessa parte co-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1973

munista ha sottolineato vari aspetti negativi del problema; ma alcune sue istanze sono state accolte, e ciò lo dobbiamo alla debolezza del ministro, nel momento in cui sta per lasciare il suo dicastero.

SERRENTINO. Il ministro ha precisato solo che era molto liberale.

ALFANO. Non entro nel merito, dico soltanto che il settore è in crisi e che non si è proceduto a varare una legge generale per il settore. Ci si è limitati a venire incontro alle istanze presentate dal partito comunista.

Per queste ragioni siamo contrari al disegno di legge, ed in particolare al principio della integrazione fissato dall'articolo 1. Il Governo ci priva di un dibattito generale sul teatro di prosa che ha avuto una diffusione artificiosa per fini politici e scarsamente popolari: a nostro avviso i contributi vengono assegnati con criteri preferenziali a taluni registi che hanno piegato il teatro al conformismo politico, mentre è lasciato in stato di abbandono il teatro tradizionale. Poiché siamo convinti che soltanto un imparziale giudizio di distribuzione e di valutazione possa determinarsi attraverso una revisione globale dell'indirizzo fin qui seguito, pur essendo in linea di principio favorevoli ad un aumento dei contributi, noi voteremo contro il presente disegno di legge.

BADINI CONFALONIERI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Sono a disposizione per raccogliere l'invito formulato dall'onorevole Alfano.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Gli onorevoli Iperico, Triva e Flamigni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione interni,

nell'esaminare il disegno di legge n. 1533, impegna il Governo

ad adeguare le norme i criteri per l'assegnazione dei contributi per il teatro di prosa ai principi affermati dall'ultimo comma del secondo articolo ed a modificare di conseguenza la circolare ministeriale dello scorso anno in materia.

In particolare ritiene estranei ai principi affermati il vincolo di coordinamento con l'ETI; la esclusione dai contributi di iniziati-

ve di enti locali di Regioni nel cui capoluogo operi un teatro stabile; i vincoli delle 75.000 lire medie di incasso e di agire esclusivamente in locali provvisti di agibilità teatrale per i contributi a favore della produzione drammatica nazionale ». (0/1533/1/2)

BADINI CONFALONIERI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Posso accoglierlo come raccomandazione generica fino alla parola « incasso »; non accetto invece, per i motivi già esposti, la parte successiva.

TRIVA. Sono d'accordo e non insisto per la votazione. Insisto sulla raccomandazione. Il discorso relativo all'agibilità ci porterebbe molto lontano. Debbo dire però che ci sono molti campi nei quali la finanza pubblica interviene a favore di attività circolistiche culturali.

Preannuncio, che ci asteremo dalla votazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Interventi finanziari a favore delle attività musicali (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2134).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interventi finanziari a favore delle attività musicali », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Tantalo ha facoltà di svolgere la relazione.

TANTALO, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Non credo ci siano difficoltà per quanto riguarda il disegno di legge. Si tratta di un provvedimento che si pone nella prospettiva di garantire lo sviluppo e la capacità operativa delle attività musicali.

Invito pertanto la Commissione ad approvare il disegno di legge che è stato già approvato dalla Commissione competente del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TRIVA. Debbo dire innanzitutto che mi riservo di intervenire più ampiamente in sede di discussione del disegno di legge n. 2126, che tratta analoga materia.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1973

Avremmo voluto presentare un emendamento formale all'articolo 1 del provvedimento al nostro esame. Comunque in considerazione della discussione del già citato disegno di legge n. 2126, preannuncio che su questo argomento presenteremo un ordine del giorno.

In una visione d'insieme dei problemi di questo settore auspico che vengano stimolate, con contributivi aggiuntivi, quelle iniziative, degli enti pubblici e delle società musicali per la scuola, nei quartieri e nei piccoli centri urbani. In sostanza sarà questa la linea di indirizzo che chiederemo al Governo di adottare in sede di riforme generali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo quindi all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

A decorrere dall'anno 1973, il fondo previsto alla lettera *b*) dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1967, n. 800, per il sovvenzionamento di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia e all'estero e di altre iniziative intese all'incremento e alla diffusione delle attività musicali, è costituito:

dal 60 per cento dell'aliquota del 6,17 per cento sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni circolari, prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'articolo 2 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1457, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423;

dal 60 per cento dell'aliquota del 2 per cento dei proventi lordi della società RAI-Radiotelevisione italiana, prevista dall'articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'articolo 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1934;

da uno stanziamento di lire 6 miliardi, nel quale resta assorbita la quota pari a due terzi del fondo del 6 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

Gli eventuali residui di gestione sui fondi di cui al presente articolo sono accantonati

per essere utilizzati allo stesso scopo per l'esercizio successivo.

(*E approvato*).

ART. 2.

All'onere di lire 3.544.322.000, derivante dall'attuazione del precedente articolo nell'anno 1973, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

I deputati Triva, Flamigni e De Sabbata hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Interni,

nell'esaminare il disegno di legge n. 2134; considera le provvidenze a favore delle attività musicali ed il relativo aumento del fondo previsto dalla lettera *b*) dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1967, n. 800, un intervento straordinario, come quello previsto per gli enti lirici nel disegno di legge n. 2126;

in attesa di un organico provvedimento legislativo che riordini l'intera materia, in rapporto all'ordinamento regionale e per tempo del 1° gennaio 1974,

impegna il Governo

nella concessione dei contributi e delle sovvenzioni a favorire gli enti pubblici e le società musicali che promuovono attività liriche o musicali per la scuola, nei quartieri e nei piccoli centri urbani;

a concedere speciale contributi, integrativi delle sovvenzioni ordinarie, per le recite di stagioni liriche organizzate da associazioni regionali o interprovinciali di enti locali e di teatri comunali ai fini di un più elevato livello artistico e per un più efficace e razionale impiego dei corpi corali ed orchestrali e degli allestimenti » (0/2134/1/2).

BADINI CONFALONIERI, Ministro del turismo e dello spettacolo. Concordo con lo spirito di questo ordine del giorno e lo accetto come raccomandazione.

Devo dire che a ragion veduta, e non per una svista, si è assunto un impegno molto ristretto nel tempo a proposito dell'attività lirica maggiore; per quanto concerne poi le questioni inerenti all'attività lirica minore,

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1973

esse potranno essere affrontate e risolte in sede di discussione del problema degli enti pubblici lirici. Di quest'ultimo dovremmo decidere al più presto (al Senato è stato anche proposto che la nuova legge entri in vigore dal 1° gennaio 1974): devo però ricordare che circa l'attività lirica minore - di cui pure si tratta nel progetto di legge sugli enti pubblici lirici - non vi sono state proposte di particolare rilievo, eccettuata quella di un adeguamento finanziario, cui stiamo provvedendo con il presente disegno di legge.

Non ho comunque difficoltà ad accettare l'ordine del giorno Triva come raccomandazione.

TRIVA. Non insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee del 29 settembre 1970, n. 70/451/CEE, relativa alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate di produzione di film » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2065).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	13
Voti contrari	11

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alfano, Boffardi Ines, Boldrin, Cariglia, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cavaliere, Corà, De Sabbata, Donelli, Faenzi, Ferri Mario, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Magnani Noya Maria, Marchetti, Mendola Giuseppa, Sboarina, Serrentino, Tantalo, Tripodi Girolamo, Triva, Zolla.

Disegno di legge: « Interventi finanziari a favore delle attività di prosa » (1533).

Presenti	28
Votanti	16
Maggioranza	9
Voti favorevoli	15
Voti contrari :	1

Hanno dichiarato di astenersi 12 deputati.
(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alfano, Boffardi Ines, Boldrin, Bubbico, Cariglia, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cavaliere, Corà, Ferri Mario, Fioret, Magnani Noya Maria, Marchetti, Sboarina, Serrentino, Tantalo, Zolla.

Si sono astenuti:

De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Mendola Giuseppa, Tortorella Aldo, Tripodi Girolamo, Triva.

Disegno di legge: « Interventi finanziari a favore delle attività musicali » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2134).

Presenti e votanti	19
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alfano, Bensi, Boffardi Ines, Boldrin, Bubbico, Cariglia, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cavaliere, Corà, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Ferri, Fioret, Flamigni, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Magnani Noya Maria, Marchetti, Mendola Giuseppa, Poli, Sboarina, Serrentino, Tantalo, Tripodi Girolamo, Triva, Zolla.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO